

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 234

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle
espressioni musicali popolari e delle scuole di musica popolare

ONOREVOLI SENATORI. - Le scuole di musica, sorte inizialmente nella città di Roma come fenomeno spontaneo a metà degli anni '70, si sono sviluppate in tutto il territorio nazionale divenendo un movimento culturale di straordinaria importanza per ampiezza e finalità, basti pensare, ad esempio, alla scuola popolare di musica «Donna Olimpia» a Roma. Il forte legame con la città ha portato le scuole di musica popolare ad essere spesso portavoce delle istanze dei cittadini, ad essere presenti ad importanti momenti di aggregazione vivendo da protagonisti l'impegno per la pace e la solidarietà. Partendo dalla considerazione che la musica è la più diretta fra le forme espressive ed è uno strumento formativo insostituibile per l'individuo, si pone come postulato del nostro pensiero didattico la consapevolezza che questa arte è, per eccellenza, la disciplina che si pratica insieme agli altri; momento fondamentale dell'insegnamento è, dunque, l'attività collettiva, che consente il confronto e l'espressione dei propri sentimenti.

L'Italia è un paese dalla forte vocazione artistica e culturale e ciò potrebbe rappresentare il volano per accelerare il rilancio economico ed occupazionale del nostro Paese. Il disegno di legge in oggetto intende promuovere e valorizzare le scuole popolari di musica e le scuole di musica popolare consentendo loro di crescere di numero e di migliorare per poter dare un forte contributo per potenziare il tessuto culturale e artistico del nostro paese.

Il disegno di legge è composto da cinque articoli. L'articolo 1 precisa i principi generali, l'articolo 2 istituisce il Fondo per la promozione e valorizzazione delle scuole di musica popolare contemporanea, specificando i requisiti necessari che le scuole debbono avere per potere accedere allo stesso. L'articolo 3 specifica la natura degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo. L'articolo 4 disciplina e regola il finanziamento del Fondo. L'articolo 5, infine, indica la necessaria copertura finanziaria, utile all'attuazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura nazionale ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Per musica popolare contemporanea si intende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica.

2. Al fine di promuovere e valorizzare le espressioni musicali popolari contemporanee e le scuole popolari di musica contemporanea, quale elemento di crescita culturale e sociale della popolazione ed in particolare di quella giovanile, lo Stato concede contributi alle scuole di musica popolare contemporanea e alle scuole popolari di musica.

3. La disciplina dell'attività musicale rispetta la libertà dell'arte, come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

4. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Fondo per la promozione e valorizzazione delle scuole di musica popolare contemporanea e delle scuole popolari di musica)

1. È istituito il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea e delle scuole popolari di musica, di seguito deno-

minato «Fondo», presso il Ministero per i beni e le attività culturali, con lo scopo di promuovere e valorizzare le attività musicali nell'ambito delle scuole di musica popolare contemporanea e delle scuole popolari di musica.

2. Possono accedere ai contributi del Fondo le scuole di musica popolare contemporanea e le scuole popolari di musica che:

a) abbiano la sede legale nel territorio nazionale;

b) abbiano conseguito un formale riconoscimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali o di enti locali;

c) siano legalmente costituite da almeno cinque anni;

d) abbiano ottenuto per i locali il nulla osta tecnico sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio;

e) abbiano docenti di comprovata esperienza didattica, con adeguato *curriculum* professionale e provvisti di titolo di studio inerente la materia di insegnamento;

f) abbiano un numero di docenti non inferiore alle dieci unità che prestino la propria attività in materia continuativa e non occasionale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, stabilisce le modalità e i termini relativi alla presentazione delle domande per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 3.

(Interventi di promozione e valorizzazione delle scuole di musica popolare e delle scuole popolari di musica)

1. Gli interventi ammessi al finanziamento del Fondo riguardano, in particolare:

a) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione musicale;

- b) l'acquisto di materiale strumentale;
- c) la conservazione e la manutenzione della strumentazione, ivi compreso il restauro degli strumenti;
- d) la produzione di materiale didattico;
- e) l'attività di ricerca musicologica, nonché la diffusione e la valorizzazione della musica etnica;
- f) l'organizzazione di seminari e di corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione;
- g) l'attività di documentazione e conservazione, anche mediante la costituzione di appositi archivi, di materiale musicale d'interesse pubblico;
- h) l'attività didattica rivolta a soggetti socialmente svantaggiati;
- i) lo svolgimento di compiti di formazione di artisti e tecnici, con carattere di continuità e sulla base di condizioni omogenee previste a livello nazionale, con particolare riguardo all'integrazione della formazione ricevuta presso i conservatori di musica o altri istituti riconosciuti.

2. I corsi di cui al comma 1, lettera a), devono svolgersi nell'arco di almeno otto mesi durante l'anno scolastico, comprendendo almeno dieci discipline musicali tra cui corsi d'insieme, con un ciclo di durata almeno triennale per i corsi di strumento.

Art. 4.

(Finanziamento del Fondo)

1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 2 si provvede con la metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale, in ordine ai quali la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) abbia operato per l'individuazione dei colpevoli.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresì con le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di manifestazioni e di trattenimenti a pagamento, è dovuto un diritto da chi rappresenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale diritto è corrisposto alla SIAE con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrate dalla Società stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo.

4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonchè del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al Fondo di cui all'articolo 2 della somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

